



REGIONE CAMPANIA

AGC
Sviluppo Attività
Settore Primario

AGC
Assistenza Sanitaria

AGC
Ecologia, Tutela
dell'Ambiente, Ciclo
Integrato delle
Acque, Protezione
Civile

**“Disciplina tecnica per la
utilizzo dei liquami
zootecnici”**

“DISCIPLINA TECNICA PER L’UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI”

FINALITÀ

Il presente disciplinare tecnico fissa i criteri per l’utilizzazione dei liquami zootecnici, al fine di migliorare la fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali e di falda nonché limitare le esalazioni maleodoranti.

DISCIPLINA TECNICA

In via preliminare si evidenziano le seguenti definizioni:

- è “suolo adibito ad uso agricolo” qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l’alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola e di silvicoltura;
- è “inquinamento” lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell’ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, da nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, da compromettere le attrezzature o ostacolare altri usi legittimi delle acque.
- è liquame il materiale non palabile, proveniente da allevamenti zootecnici, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata; sono assimilati al liquame le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, le polline come provenienti da allevamenti avicoli che non abbiano subito alcun trattamento di essiccazione, il percolato proveniente dalla lettiera o dall’accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili, derivanti dalla sedimentazione naturale, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico.

1) I liquami devono avere esclusivamente utilizzazione agronomica. È vietata qualsiasi altra utilizzazione le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, compromettere le attrezzature o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

2) È posto il divieto di spandimento dei liquami, mediante asperzione, irrorazione, distribuzione superficiale ed interrimento negli strati superficiali:

- In aree non agricole.
- In aree boschive.
- In aree con pendenza media maggiore del 15% (se prive di adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento).
- Quando la falda acquifera è a profondità inferiore a 1,5 metri.
- In aree di cava (qualora non siano state ripristinate ad uso agricolo).
- Sulle coste dei laghi e dei mari.
- Nelle riserve naturali e nelle aree di tutela integrale (Zona A) dei parchi.
- Nelle zone di rispetto di 200 metri dai punti di prelievo degli acquedotti pubblici.
- Nelle fasce di rispetto di 5 metri dai cigli dei corsi d'acqua.
- In terreni gelati, saturi di acqua o inondati.
- Nelle aree sottoposte a rischio idrogeologico se prive di misure per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Nei suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

3) La comunicazione dello spandimento deve essere inviata dall'interessato al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni sui quali dovrà avere luogo lo spandimento stesso, almeno entro 60 giorni prima della distribuzione.

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione ed a seguito di istruttoria, entro 60 giorni dalla data di presentazione, può richiedere eventuali integrazioni documentali, oppure vietare con proprio atto motivato lo spandimento dei liquami.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente disciplina, che dovesse emergere durante le attività di vigilanza e controllo, il Sindaco, senza pregiudizio per le sanzioni di cui al paragrafo 10, sospende con ordinanza le attività di spandimento, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco vieta con proprio atto motivato le attività di spandimento dei liquami.

Il Sindaco può avvalersi dei pareri dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (A.R.P.A.C.), del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e della Giunta Regionale - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura - Centro Provinciale Informazione e Consulenza in Agricoltura (S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.).

Qualora il suolo su cui si intende effettuare lo spandimento ricada nel territorio di due o più Comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei Sindaci interessati.

4) La comunicazione, di cui al punto 3, deve essere fatta avvalendosi del Modello LZ, allegato alla presente disciplina, in cui sono indicati:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) ubicazione e dati identificativi del terreno sito di spandimento;
- c) dichiarazione del titolo di possesso del terreno sito di spandimento;
- d) dichiarazione di non appartenenza del medesimo alle aree oggetto di divieto, di cui al paragrafo 2;
- e) dati relativi all'allevamento zootecnico i cui liquami saranno oggetto di spandimento;
- f) calcolo per la stima dei volumi di liquami prodotti nell'anno nell'allevamento zootecnico;
- g) quantità di liquami distribuiti sul sito oggetto di spandimento nell'anno;
- h) caratteristiche pedologiche del sito di spandimento;
- i) condizioni idrogeologiche dell'area;
- l) caratteristiche tecniche dei contenitori per lo stoccaggio, seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo 8.

Sono esentati dalla presentazione della comunicazione le aziende di consistenza pari o inferiore a 8 Unità di bestiame adulto (U.B.A.)

5) La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con le stesse modalità di cui al punto 3 e corredata dello stesso Modello LZ di cui al punto 4.

Il titolare della comunicazione può presentare, in sostituzione della comunicazione di rinnovo, una dichiarazione di permanenza delle seguenti circostanze:

- consistenza degli allevamenti;
- suoli adibiti allo spandimento;
- ogni altra circostanza, desunta dalla comunicazione precedente.

In caso di modifica delle condizioni riportate nella comunicazione, entro 60 giorni il titolare deve ripresentare la comunicazione con le stesse modalità di cui al punto 3 e corredata dello stesso Modello di comunicazione LZ cui al punto 4.

6) I titolari della comunicazione sono obbligati a tenere un "Registro delle utilizzazioni dei liquami" sul quale devono annotare i movimenti dei liquami dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento.

Il "Registro delle utilizzazioni dei liquami", composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco, deve essere aggiornato con l'indicazione:

- della data in cui avviene lo spandimento dei liquami;
- della quantità di liquame espressa in metri cubi o tonnellate;
- del suolo adibito ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento dei liquami;
- delle modalità di trasporto e distribuzione dei liquami.

Il "Registro delle utilizzazioni dei liquami" deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per tutta la durata di validità della comunicazione.

Verrà quindi istituito, a cura dei comuni interessati, un apposito elenco di tutti gli spandimenti autorizzati, con l'indicazione dei terreni impegnati, del tipo di allevamento e dei contenitori per lo stoccaggio utilizzati.

7) Per ciascuna azienda o allevamento il quantitativo di liquame sparso sul terreno ogni anno non deve superare l'apporto di 340 kg di N per ettaro. Nelle zone vulnerabili, ai sensi dell'art.19 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, il quantitativo di liquame sparso sul terreno ogni anno non deve superare l'apporto di 170 kg di N per ettaro, elevabile a 210 kg nel caso venga presentato il Piano di utilizzazione agronomica (PUA). Entro 90 giorni dall'approvazione della presente Disciplina la Giunta Regionale provvede all'emanazione delle Direttive tecniche per la compilazione del PUA.

8) I contenitori di stoccaggio dei liquami devono essere progettati e realizzati a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

La capacità dei contenitori per lo stoccaggio dovrà essere rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento. In ogni

caso la capacità dei contenitori deve essere tale da consentire un accumulo riferito ad un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale, aventi spessore e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame per almeno 10 anni.

Il fondo del contenitore dovrà trovarsi al disopra del tetto del corpo acquifero in condizioni tali da evitare rischi di inquinamento dello stesso.

Il volume minimo dei contenitori dovrà essere calcolato sulla potenzialità massima dell'insediamento, considerando anche il volume delle acque meteoriche eventualmente convogliate nel contenitore.

Il sistema di stoccaggio a cielo aperto dovrà essere realizzato in almeno due comparti separati al fine di permettere un periodo minimo di maturazione dei liquami di almeno 30 giorni prima della loro distribuzione.

Nel caso di contenitori di nuova costruzione, realizzati in materiale artificiale, l'impermeabilizzazione dovrà essere assicurata dalla natura dei materiali. Inoltre si dovranno prevedere dei portoni che consentano l'accesso all'interno dei bacini per poter eseguire, con cadenza pluriennale, operazioni di pulizia e di controllo delle eventuali attrezzature fisse (saracinesche, tubazioni, ecc.) e per poter verificare periodicamente la perfetta tenuta ermetica da parte degli Enti preposti.

Nel caso di contenitori in terra (lagoni), lo strato impermeabile del fondo e delle pareti dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm a compattazione avvenuta e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame (coefficiente di permeabilità inferiore a 10^{-6} cm/s) per almeno 10 anni.

I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un opportuno fosso di guardia perimetrale, avente profondità minima di 50 cm e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

9) È fatto divieto temporale di spandimento dei liquami dal 1° dicembre alla fine del mese di febbraio di ciascun anno.

10) È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 ad euro 5164,57:

- chiunque effettui lo spandimento dei liquami senza preventiva comunicazione all'autorità competente;

- chiunque contravvenga alle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami
- chiunque effettui lo spandimento dei liquami in deroga al divieto;
- chiunque non consenta, nella qualità di titolare di uno scarico, l'accesso dei soggetti incaricati del controllo ai terreni e/o agli insediamenti;
- chiunque contravvenga alle prescrizioni dello spandimento dei liquami.

È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 ad euro 2582,28:

- chiunque effettui lo spandimento dei liquami in deroga alla sospensione;
- chiunque operi l'infedele registrazione delle operazioni o ometta la tenuta del "Registro delle utilizzazioni dei liquami".

Le sanzioni amministrative sono così graduate:

- a) in sede di prima violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione minima prevista;
- b) in sede di seconda violazione, la sanzione da applicare è pari al 50% della sanzione massima prevista;
- c) in sede di terza violazione, la sanzione da applicare è pari al 75% della sanzione massima prevista;
- d) in sede di quarta e successiva violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione massima prevista.

11) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall'Unità Operativa, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 3 marzo 2000, già operante presso il Settore Ciclo Integrato delle Acque cui, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. dell'11 maggio 1999 n. 152, modificato dal D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000, vengono trasmessi tutti i verbali relativi alle segnalazioni di infrazioni, previste dai citati decreti legislativi.

Sono fatti salvi i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, adottati dall'Unità Operativa prima della esecutività della presente deliberazione.

12) Gli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente disciplina sono tutti i soggetti preposti alle funzioni di controllo del territorio, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Essi redigono un apposito verbale di accertamento, in cui è segnalata l'infrazione o le infrazioni commesse. Tale verbale è inviato al Sindaco e all'Unità Operativa, di cui al paragrafo 11. All'Unità Operativa compete l'applicazione della sanzione amministrativa.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Il Codice di Buona Pratica Agricola, di cui alla Direttiva CEE 91/676, evidenzia come il tenore in azoto e la qualità agronomica delle deiezioni zootecniche sia influenzata da numerosi fattori. Alcuni di essi hanno peso sulla qualità escreta (condizioni di allevamento, razione alimentare ed in particolare tenore proteico e qualità delle proteine), altri sulle perdite che si verificano durante la conservazione (tipologia degli stoccaggi, trattamenti di stabilizzazione, di separazione dei solidi, ecc.), al momento della distribuzione (sistemi di distribuzione ad alta e bassa pressione, per strisciamento o interrimento), o successivamente ad essa (presenza o assenza di vegetazione, ecc.).

L'elevato numero di fattori interessati e le loro reciproche interazioni rendono necessario intervenire sia sulle strutture di allevamento che sui successivi trattamenti degli effluenti prevedendo adeguati stoccaggi.

La diffusione di odori sgradevoli rappresenta inoltre un ulteriore e serio condizionamento all'impiego, quali fertilizzanti, dei reflui zootecnici soprattutto se questi possono interessare terreni agricoli in prossimità di zone abitate.

Per questi motivi, soprattutto negli insediamenti di nuova impostazione, si dovrà considerare la necessità di adottare soluzioni in grado di migliorare sia la qualità dell'ambiente interno, sia le caratteristiche dei reflui ai fini dell'utilizzo agronomico.

In particolare per gli allevamenti bufalini e bovini, che per la Regione Campania rappresentano la maggioranza degli allevamenti, è indispensabile evitare la realizzazione di stalle libere aperte con zone di riposo ed alimentazione separate da una zona di esercizio scoperta, privilegiando le soluzioni accorpate nelle quali, durante le stagioni piovose, sia possibile evitare che le acque piovane vadano ad aumentare considerevolmente il volume delle deiezioni da stoccare.

I nuovi insediamenti dovranno essere realizzati con elementi che, col tempo, non subiscano fenomeni di corrosione a causa di gas nocivi (principalmente ammoniacca, idrogeno solforato e anidride carbonica) che si sviluppano dalla fermentazione delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni.